

Art.1 Ambito di applicazione

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale l'Amministrazione Comunale provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente Titolo disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2222 e seguenti c.c., le procedure di conferimento di contratti di collaborazione autonomi di natura temporanea per mezzo di:

1. contratti di lavoro autonomo professionale;
2. contratti di lavoro autonomo occasionale;
3. contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Il presente regolamento disciplina, ai soli fini della trasparenza e della pubblicità, le prestazioni professionali relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori, nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del responsabile del servizio competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici, in quanto regolamentati dal D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni:

- b. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio, la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente davanti a qualunque organo giurisdizionale o per le relative domiciliazioni, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
- c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- d. gli incarichi affidati ad uno dei soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006;
- e. gli incarichi previsti e disciplinati dal D.lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Motivazioni e requisiti per gli incarichi

1. L'amministrazione Comunale, per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio o per necessità di integrazione delle professionalità esistenti nell'organico dell'Ente, può conferire incarichi individuali ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

2. La comprovata specializzazione universitaria è da intendersi come possesso di laurea magistrale del vecchio ordinamento o specialistica, o del titolo equivalente, in materie e con indirizzo attinente all'ambito della prestazione da affidare.

3. si prescinde dalla specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratto d'opera, di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa" per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini, albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati.

5. L'assenza di adeguate professionalità interne o l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Amministrazione Comunale è attestata dal Dirigente o dal Responsabile che affida l'incarico.

6. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso e modalità di esecuzione della prestazione.

7. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale dipendente, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Amministrazione Comunale, che spettano solo ai Funzionari e ai Dirigenti in rapporto di subordinazione con la medesima.

Art.3 Programmazione dei fabbisogni

1.L'Amministrazione Comunale individua annualmente nell'ambito della relazione previsionale e programmatica, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18.2.2000, n. 267, i progetti e le attività, non riconducibili alle attività istituzionali stabilite dalla legge, che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti cui all'art. 1

Art.4 Criteri e modalità di conferimento

1. Il Dirigente del settore interessato individua i collaboratori mediante procedura comparativa avviata con apposita determinazione con cui deve:

- a. dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo all'Amministrazione Comunale nonché dell'esito negativo della ricognizione di cui al precedente art. 2, comma 5;
- b. definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, gli eventuali titoli di studio, senza equipollenze, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, le esperienze professionali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;
- c. approvare un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta, la tipologia dell'incarico, il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti, le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità di comparazione.

2. Il corrispettivo della prestazione, proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente, è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, ai compensi per incarichi con oneri a carico UE o, in assenza di questi, agli emolumenti corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro.

3. L'avviso di selezione è pubblicato, con le modalità in uso nell'ente, per almeno 10 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

4. Per prestazioni di importo inferiore ad € 20.000,00 netti l'incarico professionale può essere conferito previo esperimento di un'apposita indagine di mercato espletata attraverso una lettera di invito contenente gli elementi di cui al comma 1, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. L'Amministrazione Comunale, ai fini di cui al comma precedente, può istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di esperti esterni (albi), dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti, eventualmente suddivise per tipologie e settori di attività, cui ricorrere per invitare alle procedure comparative di cui al precedente comma.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, l'Amministrazione Comunale può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione comparativa, quando ricorrono le seguenti situazioni:

- a. sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione comparativa di cui al precedente comma 1;
- b. nella misura strettamente necessaria in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- d. per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e. per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.

Art. 5 Procedura comparativa

1. Il Dirigente del settore interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito; agli eventuali componenti esterni saranno rimborsate, con le stesse modalità utilizzate per i dipendenti dell'Amministrazione Comunale in caso di missione in altra sede, esclusivamente le spese sostenute.

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari e le proposte economiche.

3. La commissione elabora, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, possono ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. Ricorrendo il caso di cui al precedente punto, la valutazione dei curricula e dell'offerta economica secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio.

5. La commissione individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.

6. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Responsabile di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi dovranno fare riferimento:

- a. alle abilità ed all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come risultanti dal curriculum;

- b. alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c. alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;
- d. al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dall'Ente.

7. Al fine di evitare l'affidamento di incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle che, in base ad elementi specifici, appaiono anomale. In tal caso occorre richiedere per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in merito a tutti o a parte degli elementi costitutivi dell'offerta medesima, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. Quindi, la conclusione della procedura di scelta dell'incaricato dovrà tener conto delle giustificazioni fornite.

Art. 6 Stipula del contratto, controlli e verifiche

1. Il Responsabile del settore interessato approva, con propria determinazione, le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto.

2. Il contratto, stipulato in forma scritta, deve contenere gli elementi richiesti dalla legge e dai regolamenti comunali e comunque:

- a. la durata della collaborazione;
- b. il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- c. l'oggetto della prestazione;
- d. il compenso per la collaborazione.
- e. L'esplicita previsione della decorrenza dell'efficacia contrattuale dalla data di pubblicazione di cui al successivo art. 32.

3. L'Amministrazione Comunale e il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti alla formalizzazione del rapporto.

4. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento o fasi di attuazione e ne accerta altresì il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il Responsabile può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 7 Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi – Relazione ai controlli interni

1. L'Amministrazione Comunale rende noti gli incarichi conferiti:
 - a. ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, mediante la comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cura del Responsabile che affida l'incarico, dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza;
 - b. ai sensi del combinato disposto dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 18 e 54, della Legge n. 244/2007, mediante la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web istituzionale, a cura del Responsabile che affida l'incarico, dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi completi dei riferimenti identificativi del collaboratore, della ragione dell'incarico, del compenso e della durata. I

dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell’incarico e comunque per tutto l’anno solare in cui l’atto dirigenziale è stato adottato.

2. I dirigenti/responsabili provvedono, anche sulla scorta di apposite istruzioni che potranno essere fornite con direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, a redigere un analitico rapporto informativo sugli incarichi affidati in corso d’anno, da trasmettere, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno di cui al D.Lgs 286/99 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

3. Al dirigente responsabile di irregolarità nell’utilizzo di tali incarichi non potrà essere erogata la retribuzione di risultato.

Art. 8 Limite massimo di spesa annuo per contratti di collaborazione autonomi

1. La stipula dei contratti di cui all’art. 1 del presente allegato avviene nei limiti massimi di spesa fissati dal bilancio di previsione